



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE

CONTRIBUTO UNIFICATO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Zambotto
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n.

promossa da:

dell'avv.

e dell'avv. FABIANI FRANCO

, con il patrocinio

, elettivamente domiciliato in

presso il difensore avv.

ATTORE

contro

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.

, con il patrocinio dell'avv.

e dell'avv. , elettivamente domiciliato in

presso il difensore avv.

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.



TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA

Nella causa

G.I. dott.ssa Zambotto - promossa da:

ATTORE:

CON L'AVV. FRANCO FABIANI

CONTRO

CONVENUTO: CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.

FOGLIO DI PRECISAZIONI DELLE CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE

Piacca all'Ilmo Tribunale contrarius rei actis,

In via principale:

accogliere la domanda come proposta dalla attrice in atto di citazione e dunque accertare e dichiarare la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito con qualsiasi periodicità e di spese fisse di chiusura del conto, di interessi ultralegali, dell'addebito di somme per e commissioni di massimo scoperto su quell'importo periodicamente imputabile agli addebiti illeciti (interessi anaticistici, spese di chiusura, interessi debitori e commissioni di massimo scoperto) e, per l'effetto, condannare la convenuta a pagare alla attrice la somma di € 50.260,32 ed eventualmente disponendo la rimessione della causa in istruttoria affinché, il CTU indichi, disapplicando quanto disposto dalla delibera CICR per tutti i motivi indicati in atti, elimini gli effetti di ogni capitalizzazione degli interessi ed estenda i conteggi a tutte

CF

STUDIO LEGALE FABIANI

le contabili indicate in atti.

Oltre interessi legali di mora calcolati dalla data della domanda al momento del saldo effettivo.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (12,5%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.

In via subordinata con esplicita riserva di gravame:

in accoglimento della domanda della attrice, accertata e dichiarata la illegittimità, della applicata prassi di capitalizzazione periodica degli interessi passivi, nonché della applicazione delle altre voci oggetto di contestazione, condannare l'istituto di credito oggi convenuto a pagare alla attrice la somma di € 32.438,94 emergente all'esito della svolta attività peritale (si veda l'importo indicato dal C.T.U. a pag. 13 della perizia, in risposta al formulato quesito peritale, oltre interessi legali di mora calcolati dalla data della domanda al momento del saldo effettivo.

In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica d'ufficio, ivi incluso quanto eventualmente anticipato e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (12,5%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.

STUDIO LEGALE FABIANI

Con osservanza.

Como- Padova 24 giugno 2013

~~Avv. Franco Fabiani~~

CERTIFICAZIONE PER TRASMISSIONE PER FAX:

Il sottoscritto Avv. Franco Fabiani estensore e trasmittente dell'atto fotocoperto
dichiara e certifica, ai sensi della L. 7/6/1993, n. 183, che lo stesso, sottoscritto
dall'avv. _____, procuratrice ricevente, è conforme all'originale.

Como- Padova, 24 giugno 2013

~~Avv. Franco Fabiani~~

Avv. Perantonio Menapace

FOGLIO DI CONCLUSIONI

Nella causa n. .

promossa da

in liquidazione

contro

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO Spa

* * *

Il procuratore della convenuta conclude come in comparsa di risposta, ovvero:

Preliminarmente:

- dichiararsi la nullità della citazione per violazione degli artt. 163 nn. 3 e 4 e 164, 4° comma c.p.c.;

- accertarsi e dichiararsi per le causali descritte nella narrativa dell'atto che le pretese di parte attrice sono prescritte con riferimento al periodo anteriore al decennio decorrente a ritroso dalla notifica dell'atto di citazione ovvero con riferimento al periodo anteriore al 18.3.2001;

Nel merito: respingere le domande attoree perché infondate in fatto e diritto e non provate assolvendo la convenuta da ogni pretesa avversaria accogliendo le sue difese ed eccezioni, come esposte, anche in via di subordine.

Spese rifuse.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La domanda di accertamento della nullità di addebiti e spese applicate al rapporto di cui è causa è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.

Parte attrice contesta, in relazione al contratto di conto corrente di corrispondenza n. stipulato nel 1998 con l'allora Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, ora Cassa di Risparmio del Veneto, l'applicazione di interessi debitori a tasso ultralegale, di commissioni di massimo scoperto e spese fisse di chiusura in difetto di valida pattuizione contrattuale e comunque illegittimi, l'anatocismo e l'usurarietà dei tassi e svolge domanda di ripetizione dell'indebito per un importo complessivo di € 126.692,17, con riferimento al periodo 1998-2009.

La convenuta si è costituita eccependo la nullità della domanda per indeterminatezza del *petitum* e della *causa petendi*, la prescrizione relativamente alle somme addebitate ante 18.3.2001 (con riferimento alla notifica dell'atto di citazione) e, nel merito, l'infondatezza delle domande.

A seguito della produzione da parte della convenuta del contratto di conto corrente stipulato il 4.12.1998, parte attrice ha espressamente rinunciato alle domande svolte relativamente agli interessi debitori e alla commissione di massimo scoperto.

Nullità della citazione per indeterminatezza *petitum* e *causa petendi*.

Premesso che la nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164 c.p.c., comma 4, solo quando il *petitum* sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda, nel caso di specie parte attrice ha correttamente identificato il rapporto contestato, le singole voci oggetto di censura e le ragioni giuridiche a supporto e ha altresì quantificato, sulla scorta di perizi contabile di parte, gli importi indebiti.

Non sussiste pertanto alcuna nullità, come peraltro dimostrato dalle ampie e compiute difese svolte dalla banca in sede di comparsa di risposta.

Prescrizione.

L'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca e relativa ai pagamenti eseguiti oltre il limite dell'affidato non può essere accolta, posto che non sono stati in concreto individuati i versamenti solutori astrattamente prescritti.

La banca non li ha indicati, né ha fornito la documentazione necessaria per consentirne l'individuazione in sede di consulenza tecnica.

La banca non ha quindi assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante e pertanto la relativa eccezione va respinta.

Illegittimità anatocismo.

La più recente giurisprudenza della Suprema Corte ha definitivamente escluso l'esistenza di quell'uso normativo che si riteneva idoneo a derogare al disposto dell'art. 1283 c.c.

L'aggravio per le Banche deriva dal fatto che la ricognizione è avvenuta per via giurisprudenziale e non legislativa e dunque in mancanza di una delimitazione temporale delle nuove regole ovvero di una disciplina transitoria. Per vero il legislatore aveva tentato anche questa strada con l'art. 25, 3° comma, del D. Lvo 4 agosto 1999 n. 342 (che salvaguardava l'anatocismo pregresso limitatamente ai mutui) ma la norma è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale.

La convenuta ritiene di avere diritto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi anche per il periodo anteriore in forza della modifica apportata al secondo comma dell'art. 120 TUB a seguito della delibera CICR 9 febbraio 2000, che è entrata in vigore il 21 aprile 2000. In particolare la banca ritiene sufficiente la propria comunicazione pubblicata in G.U (cfr. doc. 4 parte convenuta) traendo spunto dall'art. 7 della citata delibera interministeriale che ha previsto «formalità diverse per l'adeguamento (da attuarsi entro il 30.06.2000 e con effetto dal 01.07.2000) delle condizioni contrattuali dei rapporti allora in corso stabilendo che, qualora tali nuove condizioni non comportino un peggioramento della posizione del cliente rispetto alla banca, la comunicazione al pubblico delle nuove condizioni possa avvenire mediante semplice pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale entro il predetto termine del 30.06.200, purché venga fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e comunque entro il 31.12.2000 e disponendo in caso contrario (cioè nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate) la necessità dell'approvazione per iscritto da parte della clientela».

In realtà la delibera del CICR non sostiene affatto l'assunto, perché la variazione *in melius* o *in peius* presuppone pur sempre una valida pattuizione sottostante, laddove la ricognizione negativa ad opera della Corte di Cassazione, cioè la statuizione di inesistenza di un uso normativo bancario idoneo a derogare all'art. 1283 c.c., comporta inevitabilmente la nullità della relativa clausola.

E' evidente che rispetto ad una clausola nulla non può operare alcun meccanismo di variazione, tantomeno semplificato, ad iniziativa di una sola delle parti. Non deve confondersi tra *ius variandi* di una pattuizione valida, come quella in punto interessi, e la sua nullità come quella per mancanza della forma scritta per gli interessi convenzionali. Talvolta il legislatore interviene in via sostitutiva come con l'art. 117 TUB ove il tasso minimo/massimo dei Bot sostituisce il tasso mancante: più in generale opera il meccanismo di sostituzione automatica ex art. 1339 c.c. Tuttavia l'integrazione *ope legis* postula sia la nullità della clausola da sostituire, sia l'imperatività di quella sostitutiva mentre l'art. 120, secondo comma, ha mera natura dispositiva come si evince dalla lettera stessa della norma: il

legislatore consente che l' anatocismo sia pattuito tra le parti, ma non lo assicura di necessità alla Banca. Pertanto neppure l'art. 1339 consente l'inserzione automatica dell'art. 120, secondo comma UUB nei contratti stipulati prima del 21 aprile 2000. In definitiva la Circolare CICR non può essere interpretata in contrasto con i principi generali, la cui deroga può ammettersi solo in presenza di una chiara e puntuale direttiva del legislatore delegante; essa manca nel caso di specie: nessuna norma della legge delega autorizza *in claris* siffatta deviazione.

Depurati gli addebiti dall'anatocismo, alla Banca non può essere riconosciuta alcuna capitalizzazione, in quanto si tratterebbe pur sempre di una forma di anatocismo vietato ex art. 1283 c.c. (cfr. Cass. SS. UU. 24418/2010) né vi sono usi normativi o norme contrattuali che legittimino una simile conclusione. La capitalizzazione con pari periodicità è legittima a far data dal 22.2.2006, quando è stata pattuita formalmente dalle parti (doc. 13 convenuta, pagina 2).

Illegittima applicazione delle spese fisse di chiusura trimestrale del conto.

La censura non può essere accolta, perché ad essere illegittima non è la chiusura trimestrale del conto in sé e per sé, bensì la capitalizzazione degli interessi passivi.

Posto che il contratto in atti contempla tali spese, gli importi sono dovuti.

Applicazione di interessi usurari.

Alla luce della recente sentenza della Cassazione penale n. 12028 del 2010, si ritiene che il corretto criterio di rilevazione dei tassi applicati sia quello che considera altresì la commissione di massimo scoperto, ove applicata.

Con motivazioni pienamente condivisibili, la Suprema Corte, infatti, partendo dalla definizione di commissione di massimo scoperto contenuta nelle istruzioni di vigilanza, afferma, come peraltro già sostenuto nella sentenza della Cassazione n. 870 del 18.1.2006, che tale voce costituisce non un interesse in senso tecnico, bensì un onere posto in relazione allo scoperto di conto corrente, il quale non può però non considerarsi un costo collegato all'erogazione del credito, con la conseguenza di computarlo ai fini della determinazione del tasso soglia.

Tale interpretazione risulta poi avvalorata dalla successiva normativa intervenuta in materia, da ritenersi di interpretazione autentica del quarto comma dell'art. 644 c.p.

L'art. 2 bis d.l. 185 del 2008, convertito in l. 2 del 2009, infatti, disciplina espressamente la commissione di massimo scoperto e specificamente prevede che la stessa sia rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c., dell'art. 644 c.p.e degli articoli 2 e 3 della legge 7.3.1996, n. 108; le istruzioni dell'agosto 2009 della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi comprendono tra le voci da comprendere nel calcolo anche le commissioni di massimo scoperto.

Accertata l'usurarietà, la conseguenza, ai sensi del secondo comma dell'art. 1815 c.c. – norma pacificamente ritenuta valida per tutti contratti di credito – è la non debenza di alcun interesse.

In applicazione dei suddetti criteri, ne discende che fra le ipotesi indicate dal ctu, dott. M. Razzino, nella sua relazione depositata il 16.11.2012, congruamente motivata e che la scrivente fa propria, la soluzione corretta è la n. 3, che considera ripetibili tutti gli interessi anatocistici a far data dalla prima documentazione disponibile (è da ritenere che a pagina 7 vi sia un errore materiale laddove il ctu afferma che, ritenendo che nessuna rimessa solutoria vi sia stata, il calcolo decorre dal 18 marzo 2001, perché, come dimostrato poi dai calcoli effettuati (allegato 6) e dalla parte esplicativa di cui a pagina 13, risulta invece che correttamente il ctu per tale evenienza ha considerato gli interessi relativi all'intero periodo per il quale aveva la documentazione disponibile).

L'importo complessivamente dovuto all'attrice è quindi pari a € 34.476,46 (non avendo la Banca chiesto la compensazione con il saldo passivo del conto corrente), oltre interessi al maggior tasso tra il legale e il Bot, a ristoro anche del maggior danno da svalutazione, dalla data della domanda, così come espressamente chiesto da parte attrice.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione del DM 140 del 20.7.2012, stante la previsione di cui art. 41, secondo cui *"le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore"*.

Spetta a parte attrice anche il rimborso delle spese del proprio ctp, così come documentate unitamente alla comparsa conclusionale.

Le spese di consulenza, così come già liquidate, vanno poste definitivamente a carico della convenuta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla causa di cui in epigrafe:

Rigetta le eccezioni di nullità della domanda e di prescrizione;

accertate le nullità di cui in narrativa, condanna la convenuta Cassa di Risparmio del Veneto Spa a pagare a _____ in liquidazione la somma di € 34.474,46, oltre interessi al maggior tasso tra il legale e il Bot dalla data della domanda (18.3.2011) al saldo;

condanna la convenuta Cassa di Risparmio del Veneto Spa a pagare a _____ in liquidazione le spese di lite che liquida in € 7.700,00 per compensi, oltre IVA, se dovuta, e Cpa, € 422,00 per spese esenti ed € 2.261,04, oltre IVA, se dovuta, e Cpa, per spese di ctp;

pone definitivamente a carico della convenuta Cassa di Risparmio del Veneto Spa le spese di ctu.

Così deciso in Padova, 13.1.2014

Il Cancelliere C1
Dott. Liliana MARZANO

IL GIUDICE
Dessa CATERINA ZAMBOTTO
C. Zambotto

LA PRESENTE SENTENZA E' STATA DEPOSITATA IN
CANCELLERIA ADDÌ 12 FEB. 2014

pagina 5 di 5

Il Cancelliere C1
IL CANCELLIERE MARZANO

CZ